



ANGRI



CORBARA



SANT'EGIDIO DEL  
MONTE ALBINO



SCAFATI

**AMBITO TERRITORIALE S01\_2**

COMUNE CAPOFILA SCAFATI

**ACCORDO DI PROGRAMMA  
PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL PIANO  
SOCIALE DI ZONA AMBITO S01\_2  
2016-2018**

**ACCORDO**, ex artt. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii. e art. 21 della L.R. 11/07, per la gestione in forma associata dei servizi sociali e delle attività di integrazione socio-sanitaria dell'Ambito S01\_2

**PREMESSO CHE**

1. l'art. 2 della Costituzione recita: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale";
2. l'art. 3 della Carta prevede che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale...E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...";
3. l'art. 31 della Costituzione recita: "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
4. l'articolo 32 della medesima Carta prevede che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti";
5. dai principi costituzionali e per la loro attuazione, deriva la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n.328;
6. la Regione Campania, per dare a sua volta esecuzione alla suindicata legge 328/2000, ha emanato la "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale" 23 ottobre 2007, n.11, successivamente modificata ed integrata dalle successive Leggi 30 gennaio 2008, n.1, 27 gennaio 2012, n.1 e 6 luglio 2012, n.15;
7. la Legge quadro n. 328 del 8 novembre 2000 individua il "Piano di Zona" come lo strumento per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, volto, in special modo, a favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà;
8. l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, stabilisce che "la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività e' garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto";
9. il T.U. EE.LL, ovvero il D.lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. definisce ed attribuisce le competenze generali degli Enti Locali; pertanto: le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli "obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali"; alle Province spettano "le funzioni amministrative d'interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore dei servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica", così come previsto dall'art. 19, comma 2, lett. H), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; ai Comuni spettano tutte


le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

10. tale ripartizione è riproposta in materia dei servizi sociali dalla legge 8 novembre 2000, n. 328; pertanto alle Regioni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art. 8, alle Province spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art.7 ai Comuni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art. 6 ;
11. le Regioni, attraverso le aziende sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
12. le Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, sono costituite in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato;
13. le Regioni, allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di collaborazioni e azioni coordinate con gli Enti locali;
14. i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
15. la Legge Regionale della Campania n. 11 del 23 ottobre 2007, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale della Campania n.15/2012, ai fini della organizzazione degli strumenti di programmazione, coordinamento e attuazione delle politiche sociali e sociosanitarie, prevede la ripartizione del territorio regionale in "Ambiti territoriali" e l'individuazione dei suddetti strumenti quali "Piani di Zona" di Ambito, aventi efficacia triennale in attuazione del Piano Sociale Regionale;
16. la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 144 del 12.04.2016 ha individuato nuovi ambiti territoriali prevedendo, tra questi, l'Ambito costituito dai Comuni di Scafati, Angri, Corbara e S. Egidio del Monte Albino e denominato S01\_2;
17. in data 28.04.2016 i Sindaci dei suddetti Comuni hanno avviato la formale costituzione del nuovo Ambito con la costituzione e l'insediamento del Coordinamento Istituzionale d'Ambito e con la istituzione dell'Ufficio di Piano;
18. con D.G.R.C. n. 869 del 29/12/2015 è stato approvato il Piano Sociale Regionale per il triennio 2016 – 2018;
19. il D.D. n. 345 dell'11.10.2016 del Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc. ha approvato le indicazioni operative per consentire la presentazione della I annualità dei Piani di zona triennali 2016– 2018 in applicazione del III PSR;
20. successivamente, nell'assise dell'8.07.2016, il costituito Coordinamento Istituzionale di Ambito ha operato la scelta, in conformità al dettato della citata L.R.C. n. 11/2007, dello strumento associativo di organizzazione e di attuazione delle politiche sociali e sociosanitarie territoriali, in favore della Convenzione ex art.30 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., scegliendo contestualmente quale Ente capofila, il Comune di Scafati;

21. il medesimo Organo collegiale di governo dell'Ambito S01\_2, poi, nella seduta del 21.07.2016 ha approvato il testo della Convenzione ex art. 30 D.lgs. n.267/2000;
22. nella seduta del 24.11.2016 il Coordinamento istituzionale dell'Ambito S01\_2 ha dato mandato all'Ufficio di Piano per la redazione e la presentazione, entro e non oltre il 12 dicembre 2016, del Piano Sociale di Zona di Ambito;
23. in data 14.10.2016 i legali rappresentanti degli Enti facenti parte dell'Ambito S01\_2 hanno sottoscritto la Convenzione ex art. 30 D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
24. che ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 e nel rispetto dell'articolo 117, comma 2, lettera m), e dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione Italiana, i progetti personalizzati definiti ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera b) della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 devono essere programmati, gestiti e monitorati da personale dell'ASL e degli Enti locali, attraverso modalità di cogestione della presa in carico, con soggetti del terzo settore, insieme agli utenti e loro familiari;
25. che ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. 1/2012 le prestazioni socio-sanitarie soggette alla compartecipazione di cui all'allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, sono erogate previa approvazione di convenzione tra gli ambiti comunali, previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dalla legge regionale 11/2007 e l'Azienda sanitaria locale di riferimento.
26. con D.G.R.C. n. 869 del 29/12/2015 è stato approvato il Piano Sociale Regionale per il triennio 2016 – 2018;
27. il D.D. n. 345 dell'11.10.2016 del Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc. ha approvato le indicazioni operative per consentire la presentazione della I annualità dei Piani di zona triennali 2016 – 2018 in applicazione del III PSR

#### VISTO

- l'art. 19, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e ss.mm.ii., il quale dispone che *"i Comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio- sanitari, secondo le indicazioni del Piano Regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il Piano di Zona"*;
- l'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede la conclusione di Accordi di Programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- l'art. 10 della legge regionale n.11/2007, il quale dispone che *"i Comuni associati, negli ambiti territoriali, adottano il piano di zona degli interventi e servizi sociali di cui al successivo art. 21 della medesima legge, nell'ambito delle direttive del Piano sociale regionale e ne garantiscono la realizzazione"*;

- l'art. 21, comma 1, della L.R. Campania n.11/2007 e ss.mm.ii., il quale espressamente prescrive che *“il piano di zona di ambito è adottato con cadenza triennale .... nel rispetto del piano sociale regionale attraverso un accordo di programma sottoscritto dai comuni associati in ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 11, comma 3, lettera b) e sottoscritto in materia di integrazione sociosanitaria, dalla ASL di riferimento.”*; 
- l'articolo 21, comma 2, della medesima legge, che precisa che *“il piano di zona di ambito è adottato previa concertazione, con le province, le comunità montane, le aziende di pubblici servizi alla persona, i soggetti del terzo settore di cui all'articolo 13, le organizzazioni sindacali, gli altri soggetti della solidarietà locale di cui all'articolo 17, gli altri soggetti privati di cui all'articolo 18, che partecipano all'accordo di programma di cui al comma 1 attraverso la sottoscrizione di protocolli di adesione ...”*;
- il Piano sociale regionale 2016- 2018 conferma l'obbligo dell'approvazione dell'accordo di programma tra i comuni associati e, in materia socio-sanitaria, tra il Comune Capofila e l'Asl di riferimento;
- che la L.R. Campania n. 11/2007, all'art. 50, prevede la istituzione di un Fondo Sociale Regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (comma 1), garantendo, in ogni caso, la copertura dei servizi regionali di sistema e dei livelli essenziali di assistenza sociale a livello territoriale (comma 4);

che la medesima Legge Regionale, all'art. 52 prevede la costituzione da parte dei comuni di un Fondo Unico di Ambito (FUA) per la realizzazione del piano di zona e, all'art. 53, la garanzia da parte dei medesimi enti dell'accesso prioritario ai servizi dei soggetti in condizioni di povertà o con limitata autonomia;

#### **PRESO ATTO**

- del verbale del Coordinamento istituzionale di approvazione del Piano Sociale di Zona dell'Ambito S01\_2 prima annualità del PSR 2016-2018, che costituisce parte integrante del presente atto;
- del verbale del Coordinamento istituzionale recante l'approvazione dello schema del presente atto e l'attribuzione di delega al Comune di Scafati per la sua sottoscrizione, che costituisce parte integrante del presente atto;
- della partecipazione dei soggetti di concertazione di cui all'art. 21, comma 2, della L. n.11/20007 al procedimento teso alla definizione del presente atto e dei relativi verbali/protocolli di intesa, che fanno parte integrante di esso;


TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

**Il Comune di Scafati, Capofila dell'Ambito Territoriale S1\_02, e  
L'Azienda Sanitaria Locale di Salerno**

SOTTOSCRIVONO  
il presente

#### **ACCORDO DI PROGRAMMA**

PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - TRIENNIO 2016/2018 - PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI SERVIZI DI AMBITO ZONALE E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA



**PARTE PRIMA**  
**Finalità dell'Accordo di Programma**  
**Recepimento della premessa – Finalità – Oggetto –**  
**Principio di leale collaborazione.**

- **Art. 1**  
**Recepimento della premessa**

Il presente Accordo di Programma disciplina le responsabilità e gli impegni - reciproci e nei confronti dell'utenza - dei seguenti enti:

ENTE	RAPPRESENTANTE
Comune di Scafati (per delega di tutti i Comuni dell'Ambito S01_2)	Sindaco o suo delegato
Azienda Sanitaria Salerno	Direttore generale o suo delegato

La premessa è parte integrante dell'Accordo di Programma.

L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione del Piano di Zona dei servizi socio-sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano di Zona dell'Ambito S01\_2 stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla legge regionale n. 11/07.

I Comuni e gli altri firmatari del presente accordo si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona dell'Ambito S01\_2 allegato secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona.

**Art. 2**  
**Finalità**

Il presente Accordo di Programma si propone:

- a) di definire le modalità di attuazione del Piano Sociale di Ambito per il periodo 2016-2018;
- b) di promuovere la gestione unitaria del Piano di Zona regolando compiutamente l'esercizio associato di alcuni servizi, individuando per ognuno il soggetto tecnico gestore e il soggetto amministrativo responsabile della gestione, nonché le modalità di suddivisione dei costi e le modalità di compartecipazione dei cittadini interessati a tali servizi;
- c) di realizzare di concerto con l'ASL SALERNO la piena integrazione tra i servizi sociali comunali e i servizi sociosanitari della ASL, considerando quale area strategica prioritaria la domiciliarità, con particolare riguardo all'obiettivo regionale di incrementare il numero di anziani ultra-sessantacinquenni assistiti in A.D.I., in armonia con le linee guida regionali;
- d) di garantire, inoltre, le prestazioni residenziali e semi-residenziali mediante la definizione di progetti personalizzati definiti dalle Unità di Valutazione Integrata, rinviando le modalità di gestione, organizzazione ed erogazione a quanto definito a puntuale atto convenzionale tra Ambito S01\_2 e ASL Salerno;
- e) di consolidare amministrativamente la gestione associata delle funzioni inerenti i servizi sociali, i servizi sociosanitari e i servizi educativi di competenza dei Comuni appartenenti all'ambito;
- f) di prendere atto e riepilogare gli impegni già assunti dalle Amministrazioni comunali e dagli altri

sottoscrittori, al fine di confermarne la validità e consolidarne gli impegni;

### **Art. 3 Oggetto**

Il presente Accordo di Programma ha per oggetto:  
la compiuta definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona dell'Ambito S01\_2;  
il recepimento da parte delle Amministrazione pubbliche coinvolte dei protocolli d'intesa, della Convenzione e dei regolamenti già approvati dal Coordinamento Istituzionale d'Ambito aventi per oggetto la gestione integrata dei servizi socio assistenziali e sociosanitari.  
la definizione dei ruoli e delle attribuzioni dell'Ufficio di Piano dell'Ambito S01\_2; l'individuazione dei soggetti pubblici incaricati di agire amministrativamente per la gestione associata delle risorse che confluiscono nel Fondo Unico d'Ambito.

### **Art. 4**

#### **Principio di leale collaborazione**

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni in grado di realizzare il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di esse è affidataria.

## **PARTE SECONDA**

### **I rapporti tra i soggetti sottoscrittori.**

#### **Priorità – Impegno dei soggetti firmatari – Responsabilità.**

### **Art. 5 Priorità**

Le componenti istituzionali firmatarie dell'Accordo intendono realizzare in forma integrata gli specifici interventi nell'ambito dei settori indicati come prioritari dalla Regione Campania nel Piano Sociale Regionale 2016-2018, così come illustrato nel documento di Piano in allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Ritengono inoltre di attuare, sin da ora, quali strumenti prioritari a supporto della gestione unitaria dei servizi i seguenti atti:

- convenzione ex art.30 D.Lgs 267/00 per la organizzazione la gestione dei servizi sociali e sociosanitari dell'Ambito S01\_2 sottoscritta in data 14 ottobre 2016 da tutti gli Enti di essi facenti parte;
- regolamento di organizzazione e di funzionamento del Coordinamento Istituzionale d'Ambito;
- regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano di Ambito;
- regolamento di accesso ai servizi sociali essenziali e prioritari;
- regolamento per il funzionamento del Segretariato Sociale
- regolamento per il funzionamento del Servizio Sociale Professionale;
- regolamento di compartecipazione dell'utenza al costo delle prestazioni;
- regolamento per l'accesso ai servizi sociosanitari;
- regolamento per l'affidamento dei servizi;
- schema della carta dei servizi.

### **Art. 6**

#### **Impegno dei soggetti firmatari**

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari, i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall'accordo stesso e da quanto specificato nell'allegato Piano di Zona, nei successivi piani esecutivi e nei regolamenti.

Per quanto riguarda il Piano Sociale di Zona, i sottoscritti Enti assumono gli impegni definiti nel documento di Piano per ogni singola azione e negli atti d'intesa sottoscritti in data odierna.

Le Parti che sottoscrivono il presente Accordo si impegnano, inoltre, a:

- a) garantire nell'Ambito territoriale S01\_2 la realizzazione dei servizi afferenti ai livelli essenziali e prioritari di assistenza individuati dalla Regione Campania per l'area sociale e sociosanitaria;
- b) realizzare, secondo le rispettive competenze, gli interventi approvati nel Piano Sociale di Zona d'Ambito, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Piano stesso e precisate, per le prestazioni socio-sanitarie, nella Convenzione sottoscritta tra ASL Salerno e Ambito S01\_2;
- c) dare avvio ad ogni intervento condiviso con il presente atto e con quelli ad esso allegati, prevedendo che i fondi degli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno, ove possibile, riutilizzati per altri progetti nello stesso territorio di riferimento;
- d) dare, secondo gli indirizzi e le prescrizioni regionali, compiutezza al sistema di integrazione sociosanitaria per l'espletamento dei servizi previsti dal Piano di Zona d'Ambito;
- e) garantire l'Assistenza Domiciliare Integrata ed ogni altra prestazione sociosanitaria compartecipata tra Ambito S01\_2 e ASL di Salerno, nei termini previsti nel Piano di Zona e nello specifico regolamento, in coerenza con le linee di indirizzo della Regione Campania e compatibilmente con le risorse del F.N.A., sulla base di progetti personalizzati definiti dalle U.V.I.;
- f) garantire le prestazioni residenziali e semiresidenziali ai cittadini disabili mediante la definizione di progetti personalizzati definiti dalle Unità di Valutazione Integrata, rinviando per la ripartizione dei costi a quanto definito nella Convenzione tra ASL e Ambito S01\_2;
- g) realizzare la Porta Unica di Accesso alla rete dei servizi sociali e sociosanitari per l'attuazione del welfare d'accesso e la realizzazione di una importante porzione della integrazione sociosanitaria, a partire dalla formulazione delle risposte da fornire ai bisogni degli utenti, conformemente alle attuali linee guida regionali sul sistema dei servizi domiciliari, del quale si impegnano a dare attuazione;
- h) dare applicazione alle determinazioni regionali in riferimento alla compartecipazione alla spesa delle prestazioni sociosanitarie in attuazione del Titolo V della legge regionale 23 ottobre 2007;
- i) prevedere la gestione, il monitoraggio, la contabilità e la rendicontazione congiunta delle prestazioni sociosanitarie;

L'Azienda Sanitaria Locale di Salerno si impegna a garantire la gestione dei progetti programmati in compartecipazione ed a intervenire nei servizi e nei progetti indicati nel Piano Sociale di Zona d'Ambito S01\_2 secondo le modalità e le procedure afferenti alle proprie competenze e funzioni e le indicazioni e prescrizioni dettate dalla Regione Campania;

I Comuni associati assumono l'onere di seguire l'esecuzione degli interventi di propria competenza, curandone gli aspetti operativi di realizzazione e provvedendo alla eventuale stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale coinvolte nell'attuazione degli stessi. Provvedono, inoltre, ad assicurare l'attività amministrativa-contabile di gestione dei progetti per la porzione di eventuale loro competenza, nonché l'attività di rendicontazione della spesa sostenuta, nei termini che definiti dalla Regione Campania.

Essi si impegnano, altresì, a versare al Comune capofila della Convenzione ex art. 30 D.lgs. n.267/2000, quanto di competenza per la capienza del F.U.A. e per la compartecipazione a specifici servizi di natura sociale e sociosanitaria.

#### **Art. 7**

#### **Responsabilità**

Con l'assunzione degli impegni elencati nel precedente articolo, derivano per le Parti sottoscrittrici del presente atto responsabilità di natura istituzionale e gestionale.

### **PARTE TERZA**

#### **ASPETTI ORGANIZZATIVI**

*Rapporti con il terzo settore - Assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano - Competenze Ufficio di Piano - Coordinamento Istituzionale - Funzioni del Coordinamento - La gestione del Piano di Zona -*

#### **Art. 8**

##### **Rapporti con il terzo settore**

Con i soggetti del Terzo Settore, in quanto ritenuti soggetti fondamentali per la realizzazione dei progetti e degli interventi previsti dal Piano di Zona d'Ambito S01\_2, verranno instaurati rapporti formali in virtù di specifiche convenzioni stipulate a seguito di procedure di affidamento ovvero di accreditamento, nonché attraverso la costituzione di un Tavolo Permanente di confronto al quale saranno invitati a prendere parte tutti gli esponenti delle organizzazioni più rappresentative.

#### **Art. 9 L'Ufficio di Piano**

L'Ufficio di piano dell'Ambito S01\_2 è la struttura tecnica di supporto per la realizzazione del Piano Sociale di Zona.

Esso, circa natura, competenze ed organizzazione, si conforma a quanto puntualmente previsto dalla normativa regionale di riferimento (art. 23 L. R.C. n.11/2007) e dallo specifico regolamento d'Ambito, che del presente atto costituisce parte integrante.

#### **Art. 10**

##### **Assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano**

L'utilizzo del personale di ruolo nei Comuni facenti parte dell'Ambito S01\_2 e nella ASL di Salerno necessario alla realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona d'Ambito 2016-2018, avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Coordinatore dell'Ufficio di Piano e dei Responsabili del Servizio delle rispettive Amministrazioni di appartenenza, ferma restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri di ogni Amministrazione.

Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano e per il suo funzionamento, le Amministrazioni aderenti interessate si impegnano ad individuare in modo puntuale l'eventuale possibilità di un apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane, ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane da acquisire, nei termini di legge, all'esterno.

Le variazioni alla dotazione organica del personale sono deliberate dal Coordinamento Istituzionale.

Nel caso di utilizzo di personale degli Enti convenzionati, il Coordinatore dell'Ufficio di piano farà diretto riferimento alle Amministrazioni dei citati Enti, le quali saranno garanti dei requisiti di idoneità professionale, anche dal punto di vista igienico – sanitario e dei dovuti atti assicurativi.

L'articolazione dell'orario di lavoro, qualora diversa da quella inizialmente concordata, sarà definita previo accordo con l'Amministrazione fornitrice in relazione alle esigenze operative ed organizzative.

#### **Art. 11**

##### **Il Coordinamento Istituzionale**

Il Coordinamento Istituzionale svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, puntualmente individuate dall'art. 11 della Legge R.C. n.11/2007.

Le modalità di convocazione e di funzionamento del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S01\_2 sono disciplinate dallo specifico regolamento.

#### **Art. 12**

##### **La gestione del Piano di Zona**

Gli Enti aderenti hanno adottato, per la gestione del Piano di Zona dell'Ambito S1-02, l'istituto della Convenzione ex art. 30 del T.U. n. 267/00, stipulata in data 14 ottobre 2016, avente validità triennale.

Detta Convenzione disciplina, tra l'altro, le modalità di individuazione del Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Le attività del Piano di Zona saranno finanziate con le risorse economiche messe a disposizione



annualmente dal Fondo Regionale per le Politiche Sociali, sulla scorta del Piano di Riparto Regionale, adottato dalla Regione Campania, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge regionale n.11/2007, in relazione alle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, nonché da eventuali fondi europei aggiuntivi, e dalle quote di cofinanziamento dei Comuni.

#### **Art. 13**

##### **Quota minima di compartecipazione dei Comuni**

I Comuni si impegnano a contribuire alla copertura delle spese di attuazione del Piano di Zona di Ambito 2016-2018 nella misura minima di € 7,00 (euro sette/00) per abitante, prevedendo altresì un incremento progressivo nel triennio al fine di superare gli squilibri territoriali regionali in coerenza con quanto previsto dalla strategia regionale di programmazione delle risorse sociali.

#### **Art. 14**

##### **Azioni di informazione, comunicazione istituzionale e promozione della governance**

Le azioni di informazione istituzionale sono finalizzate al corretto svolgimento del processo di formazione della volontà, garantendo, altresì, il fondamentale principio di trasparenza nell'attuazione della stessa. Esse sono finalizzate, nel contempo, a promuovere i processi di partecipazione e governance dei cittadini, in forma singola e o associata.

Nell'ambito delle suddette azioni saranno articolati momenti e luoghi di confronto interistituzionale e con i soggetti delle comunità locali.

Le complessive azioni informative e di comunicazione istituzionale saranno valorizzate attraverso i media, il sito Web dell'Ambito S01\_2 e la Carta dei Servizi.

#### **PARTE QUARTA L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO**

*Collegio di vigilanza - Procedimento di arbitrato - Azioni ammissibili in via giurisdizionale- Efficacia dell'attività amministrativa già espletata prima della stipula del presente accordo*

*- Recesso - Durata - Efficacia dell'Accordo - Esenzione del bollo - Registrazione*

#### **Art. 15**

##### **Azioni ammissibili in via giurisdizionale**

Sono ammissibili, in via giurisdizionale tutte le azioni necessarie ed opportune al compimento ed alla tutela degli interventi e dei servizi previsti dal Piano di Zona 2016-2018 dell'Ambito S01\_2, nonché al corretto funzionamento delle strutture di supporto del medesimo Piano.

#### **Art. 16**

##### **Foro giurisdizionale competente**

Le Parti sottoscrittrici del presente atto individuano, ai fini della definizione di controversie insorte in/per la esecuzione del presente Accordo, quale Foro giurisdizionale competente, quello di Nocera Inferiore.

#### **Art. 17**

##### **Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula del presente accordo**

Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi relativi a progetti già approvati, posti in essere da parte degli Enti firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo.

#### **Art. 18**

##### **Recesso**

Gli Enti sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente Accordo, in tutto o in parte, di darne comunicazione agli altri sottoscrittori con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni.

#### **Art. 19**

##### **Durata**

Il presente accordo ha efficacia per il triennio 2016-2018, fatta salva la possibilità di riformulazione parziale e totale al fine di conformarsi ad eventuale diversa normativa sopravvenuta ad esso.

#### Art. 20 Efficacia dell'Accordo

L'Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione mentre sarà opponibile ai terzi dal momento dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 21 Esenzione del bollo

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Allegato B art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.

#### Art. 22

##### Registrazione

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### Art. 23 Disposizioni conclusive

Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia al contenuto della normativa regionale e nazionale vigente in materia, alla Convenzione ex art. 30 D.lgs. n.267/2000, sottoscritta in data 14 ottobre 2016 ed ai regolamenti di organizzazione allegati al presente atto ed al Piano di Zona 2016-2018 dell'Ambito S01\_2.

Letto, approvato e sottoscritto

AZIENDA SANITARIA SALERNO

Il Direttore Generale  
~~Dott. Antonio GIORDANO~~

*d'abine*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
~~Dott.ssa Antonella Tropiano~~

*Tropiano*

SCAFATI- CAPOFILA Ambito S01\_2  
ASSESSORE DELEGATO - AW. DIEGO CHIRICO

*Diego Chirico*

Scafati li, .....

